Codice A1618A
D.D. 6 novembre 2026, n. 817
**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d'uso di area boscata a coltivazione di piante da foraggio, nel Comune di Roccaverano (AT), Regione Piangrasso s.n.c. (foglio n. 7, mappali 62, 76, 79, 80, 259).**

**ATTO DD 817/A1618A/2026 DEL 06/11/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**
**A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d'uso di area boscata a coltivazione di piante da foraggio, nel Comune di Roccaverano (AT), Regione Piangrasso s.n.c. (foglio n. 7, mappali 62, 76, 79, 80, 259).

1. PREMESSO CHE:

- in data 04/07/2025 (ns. prot. n. 00102555 del 07/07/2025), perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP dell'Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida, dal Sig. *omissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d'uso di superficie boscata a coltivazione di piante da foraggio, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Roccaverano (AT), (Regione Piangrasso s.n.c.), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Roccaverano, foglio n. 7, mappali 62, 76, 79, 80, 259 e interessante una superficie modificata/trasformata di 24907 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 400 mc;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
> Relazione tecnica
> Relazione geologica - geotecnica
> Relazione forestale
> Documentazione fotografica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00103956 del 09/07/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti – Direzione Opere Pubbliche, Difesa

del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTE:

- la nota (ns. prot. n. 00101331 del 07/07/2026) con la quale il SUAP territorialmente competente comunicava al Settore scrivente la ripresa dei termini del procedimento in data 03/06/2026 precedentemente interrotti dal medesimo SUAP in data 08/08/2025 su richiesta della Ditta e contestualmente provvedeva all'inoltro delle integrazioni volontarie inviate dal proponente;

- la nota (ns. prot. n. 00103215 del 10/07/2026) con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e nuovamente richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- la nota (ns. prot. n. 00106286 del 16/07/2026) con cui il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ha richiesto integrazioni, successivamente inoltrata al SUAP dal Settore scrivente in data 17/07/2026 (ns. prot. n. 00107073);

- la nota del 17/07/2026 (ns. prot. n. 00108177 del 20/07/2026) con cui il SUAP territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare al proponente la richiesta di documentazione integrativa di cui al punto precedente;

- la nota del 06/10/2026 (ns. prot. n. 00141670 del 06/10/2026) con la quale il SUAP territorialmente competente ha inoltrato al Settore scrivente la documentazione integrativa inviata dalla ditta;

- la nota (ns. prot. n. 00143930 del 09/10/2026) con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e ulteriormente richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

6. DATO ATTO CHE con le integrazioni progettuali pervenute il proponente ha ridotto la superficie di intervento a 13529 mq, di cui 11667 mq boscati rimanendo invariati i volumi di movimento terra (scavi e riporti) a 400 mc;

7. VISTI l'istruttoria forestale di questo Settore ed il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 27/10/2026 (ns. prot. n. 00154128), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a euro 396,00;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro/silvo pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n.

10 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

9. TENUTO CONTO CHE:

- dalla Relazione forestale e dalle relative integrazioni si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca. 11667 mq interessati dalla categoria forestale del querceto di roverella per 8751 mq e dalla categoria forestale del Robinieto per 2926 mq;

- ai sensi dell’art.19, comma 4 e 4 bis, della L.R. 4/2009 e s.m.i., l’intervento di trasformazione boschiva è soggetto agli obblighi di compensazione per la parte di superficie boscata costituita dalla categoria forestale del querceto di roverella e, per la medesima, si reputa corretto il calcolo della compensazione proposto nella relazione forestale relativo alla superficie di 8751 mq, pari a Euro 5685,42;

- ai sensi dell’art.19, comma 7, lett. c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., parte dell’intervento di trasformazione boschiva risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto effettuato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo per il recupero ai fini produttivi di superficie boscata ascrivibile alla categoria forestale del Robinieto sopra indicata;

10. DATO ATTO CHE, in esito all’istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

11. PRECISATO CHE l’istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

12. VERIFICATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

13. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l’autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell’Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedimentali conseguenti all’adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

*determina*

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d’uso di area boscata a coltivazione di piante da foraggio, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Roccaverano (AT), (Regione Piangrasso s.n.c.), e interessante una superficie modificata/trasformata di 13529 mq, di cui 11667 mq boscati, per un volume totale di movimento terra (scavi e riporti) pari a circa 400 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Roccaverano, foglio n. 7, mappali 62, 76, 79, 80, 259 .

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:
C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti pervenuto il 27/10/2026 (ns. prot. n. 00154128), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;
C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:
D.1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
D.2. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:
F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;
F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti e a richiedere, contestualmente, l'emissione dl bollettino di pagamento pari a Euro 5685,42 per il versamento della compensazione monetaria dovuta;
F.5. lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/ al link: https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;
F.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida per gli adempimenti procedimentali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro/silvo pastorale del territorio;

I. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.19, comma 4 e 4 bis, della L.R. 4/2009 e s.m.i., l'intervento di trasformazione boschiva è soggetto agli obblighi di compensazione per la parte di superficie boscata costituita dalla categoria forestale del querceto di roverella e, per la medesima, si reputa corretto il calcolo della compensazione proposto nella relazione forestale relativo alla superficie di 8751 mq, pari a Euro 5685,42;

L. DI DARE ATTO CHE, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo